

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI MODESTA ENTITA' LOTTO 4B.**

**LAVORI COMPLEMENTARI.**

**C.I.G.: 6359553527**

**CUP. J19D15000620003**

**Importo netto: € 51.200,00**

**Impresa affidataria: GM GROUP S.R.L. con sede in via Guala Bicheri, 10/b Vercelli.**

**P R E M E S S O**

- Che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 866-47766 del 16/12/2014 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano di intervento di manutenzione straordinaria di modesta entità su edifici scolastici diversi di competenza del Servizio edilizia Scolastica 1, non prevedibili nel numero, per l'importo complessivo di euro 500.000,00 articolato in quattro lotti territoriali;
- che il piano di intervento relativo al lotto 4B era di un importo complessivo pari ad euro 125.000,00= di cui euro 102.459,02 a base di gara (comprensivi della somma pari ad euro 2.984,24= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e che con la sopra citata deliberazione si è autorizzato l'affidamento fino alla concorrenza dell'importo posto a base di gara;
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. 2 - 2537 del 10/02/2015 i lavori venivano aggiudicati all'impresa GM GROUP S.R.L. che aveva offerto un ribasso di gara pari al 42,50% ;

- che il relativo contratto venne stipulato in data 22/06/2015 al n. 66 di Rep.;
- che con decreto del Vice sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 304-19335 del 21/08/2015 si è dato atto che il citato contratto risulta in scadenza al 15/07/2015 e “...permanendo la necessità di garantire la possibilità di un pronto intervento nelle situazioni che possono creare pericolo all’utenza...” si è previsto di ricorrere all’affidamento di lavori complementari ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i
- ricorrendo peraltro le condizioni di cui all’art. 57 comma 5 lett. a1) e a2) del medesimo decreto;
- che con il suddetto decreto è stato predisposto ed approvato un piano di interventi articolato in diversi elaborati progettuali per un importo complessivo che, per il lotto 4B, è pari ad euro 62.464,00= (di cui 51.200,00= a base di gara, comprensivo della somma di 1.000,00= euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara) ed è stato altresì disposto di autorizzare tali lavorazioni fino alla concorrenza dell’importo a base di gara, ferma restando l’applicazione del ribasso offerto in occasione dell’affidamento relativo all’appalto principale;
- che con verbale in data 30/07/2015 il Responsabile Unico del procedimento ha provveduto alla validazione del progetto ai sensi degli artt. 112 comma 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e 55 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 Arch. Claudio Schiari;
- che il Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è l’Arch. Marco Rosso;

- che sia il Direttore dei Lavori che il Responsabile Unico del procedimento hanno rilasciato apposite dichiarazioni sostitutive (depositate agli atti) ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i., dell' art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. in materia di anticorruzione;
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. 77-28287 del 15/10/2015, accertato che ricorrono le condizioni previste dal dall'art. 57 comma 5 lett. a1) e a2) del D.lgs. 163/06 e s.m.i. – previo consenso al nuovo affidamento (come dichiarato nella suddetta determinazione) - i lavori complementari agli interventi di manutenzione di modesta entità, relativi al lotto 4B su edifici scolastici diversi di competenza del servizio Edilizia Scolastica 1, sono stati affidati all'impresa GM GROUP S.R.L. con sede in via Guala Bicheri, 10/b Vercelli, la quale ha confermato lo stesso ribasso offerto e cioè il 42,50% sull'importo a base di gara di euro 51.200,00=(comprensivo della somma di euro 1.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara) e stante quanto sopra indicato in merito all'utilizzo del ribasso di gara l'importo netto di contratto è pari ad euro 51.200,00= oltre IVA di legge;
- che con la sopra citata determinazione si e' dato atto che l'impresa risulta in possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi delle vigenti disposizioni per i lavori di cui all'oggetto, come risulta dalla documentazione agli atti della Città Metropolitana di Torino;
- che per la stipulazione del contratto sono state espletate, dal servizio competente, le verifiche in merito ai requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e i certificati sono in corso di validità;
- che il DURC on line è stato rilasciato in data 02/11/2015 prot. INAIL n.

1432770 è regolare ed è depositato agli atti;

- che l'impresa citata ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 0432408358 emessa in data 31/08/2015, dalla HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (Agenzia: Assigea s.n.c.) per euro 16.640,00=(cauzione ridotta del 50% in quanto trattasi di impresa in possesso di certificato UNI EN ISO 9001-2008);

- che e' stato regolarmente redatto e sottoscritto il verbale di cui all'art.106, comma 3°, del D.P.R. 2010 n. 207 e s.m.i. ;

- che l'impresa in data 04/11/2015 (ns. prot. del 17/11/2015 n. 163874 cl. 06.13) ha effettuato la comunicazione circa la propria composizione societaria prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187;

- che l'impresa, come sopra rappresentata, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 187 sopra citato, qualora intervengano variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto già comunicato;

- che si è proceduto in data 20/11/2015 ad effettuare la pubblicità prevista dagli art. 65 e 122 del DLgs.163/06;

- che i lavori in argomento sono stati finanziati mediante devoluzione di mutui diversi con applicazione della spesa al cap 15856 int. 2020101 del Bilancio 2015.

## **QUANTO SOPRA PREMESSO**

### **T R A**

La Città Metropolitana di Torino rappresentata dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 Arch. Claudio SCHIARI nato a Susa (TO) il 28/04/1960 in qualità di legale rappresentante ai sensi dell'art. 107 del D.

Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14/04/2015, domiciliato in C.so Inghilterra 7 – Torino;

**E**

la Sig.ra Maryna IONUTS, in qualità di legale rappresentante dell'impresa GM GROUP s.r.l., nata a Chernivetska (Ucraina) il 29/10/1985, domiciliata per la carica presso la sede dell'impresa in via Guala Bicheri, 10/b Vercelli.

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**

La Città Metropolitana di Torino, come sopra rappresentata, affida all'impresa GM GROUP s.r.l., con sede in via Guala Bicheri, 10/b Vercelli, i lavori complementari agli interventi di manutenzione di modesta entità, relativi al lotto 4B su edifici scolastici diversi di competenza del servizio Edilizia Scolastica 1.

**Art. 3**

L'appalto e' regolato specificamente da un piano di interventi approvato con decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana n. 304-19335 del 21/08/2015 articolato in diversi elaborati progettuali: Relazione Generale, Contratto lavori complementari (le cui clausole devono intendersi qui integralmente richiamate), Disciplinare descrittivo e prestazionale, Schema di D.U.V.R.I..

L'appalto è regolato altresì dalle condizioni del Piano di Sicurezza sostitutivo, depositato agli atti della Città Metropolitana di Torino.

#### **Art. 4**

Per le opere di cui al presente atto l'Appaltatore ha offerto il ribasso del 42,50% sull'importo a base di gara di euro 51.200,00= (comprensivi della somma pari ad euro 1.000,00= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e, a fronte dell'utilizzo del ribasso di gara così come disposto con decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana n. 304-19335 del 21/08/2015, l'importo netto contrattuale risulta essere di euro 51.200,00=.

#### **Art. 5**

L'Impresa come sopra rappresentata, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di attenersi, per i lavori da eseguire alla esatta osservanza di tutte le prescrizioni dei citati elaborati tecnici elencati all'art. 3 che, in segno di accettazione, vengono sottoscritti e che qui si intendono espressamente richiamati, ad eccezione del Disciplinare descrittivo e prestazionale che costituisce parte integrante del presente atto e viene ad esso materialmente allegato sotto la lett. A.

#### **Art. 6**

L' Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la sede dell'Ufficio Direzione dei Lavori del competente servizio provinciale, in c.so Inghilterra, 7 Torino.

#### **Art. 7**

Le parti danno atto, che la Città Metropolitana di Torino, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora l'appaltatore, in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni, non sono applicabili i disposti di cui all'art. 133 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui all'art. 138 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 1-ter del D.L. 19/06/2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2015, n. 125 il presente contratto, di durata 30 giorni, viene perfezionato in regime di "esercizio provvisorio" ai sensi dell'art. 163 comma 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e, pertanto, la Città Metropolitana potrà esercitare il diritto di recesso qualora per vincoli di finanza pubblica la Città Metropolitana non possa iscriverne nei propri stanziamenti di bilancio un importo corrispondente al corrispettivo pattuito. Verificandosi tale condizione, il contratto sarà oggetto di recesso a far tempo dall'avvenuta comunicazione da parte della Città Metropolitana al contraente, senza oneri e/o penalità aggiuntivi a carico della Città Metropolitana. Fino all'esercizio del diritto di recesso il contratto mantiene validità ed esplica i suoi effetti per il contraente tenuto ad adempiere alla prescrizione convenuta e per la Città Metropolitana tenuta a corrispondere il corrispettivo per la quota parte nella misura convenuta, corrispondente al lavoro espletato. Con la sottoscrizione del presente contratto, peraltro, la parte rinuncia espressamente a far valere, in tutte le sedi giudiziali o stragiudiziali, azioni o pretese aventi causa nella stessa.

#### **Art. 8**

Per il presente contratto non si può procedere alla revisione dei prezzi e

non si applica il comma 1 dell'art.1664 del codice civile .

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 133, commi 3, 3bis, 4, 5, 6 e 6 bis del D.lgs 163/2006 e s.m.i..

I pagamenti, saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della Città Metropolitana di Torino - Unicredit S.p.a. Agenzia 54, via Bogino n. 12 - Torino.

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città Metropolitana di Torino, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17/12/2010 n. 217, per l'applicabilità della quale l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa.

Si richiamano l'applicabilità delle norme di cui al D.Lgs. 192/2012, nonché dell'art 26 ter della L. 98/2013 di conversione con modificazioni del D.L. 69/2013.

#### **Art. 9**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art 116 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

#### **Art. 10**

Per quanto attiene al Subappalto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia e , ove applicabili, ai disposti di cui all'art. 37 c.11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e a quanto previsto dalla D.G.P. n. 293-12088 del 30/03/2010, che qui viene espressamente richiamata.

#### **Art. 11**

L'impresa e' obbligata all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (Legge 12.03.1999, n. 68).

#### **Art. 12**

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **Art. 13**

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni, vigenti in materia, nonche' quant'altro disposto dal contratto principale sottoscritto a suo tempo e dal Disciplinare descrittivo e prestazionale.

Si da' atto che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett.e) del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e s.m.i. per il presente contratto non e' richiesta la documentazione in materia di antimafia.

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'Impresa affidataria.

Tutte le prestazioni contemplate nel presente atto sono soggette ad IVA ed ai sensi dell'art. 5, comma 2°, e dell'art. 1 lett. B della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 la suestesa scrittura e' soggetta a

registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta di bollo sul presente originale informatico è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23.01.2004 ora abrogato da D.M. 17.06.2014 art. 6, su comunicazione n. prot. 022878 rilasciata dall' Agenzia delle Entrate Torino 1 in data 07/02/2013, nella misura di euro 16,00 a foglio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima All. A al D.P.R. 26/10/1972 n. 642. e s.m.i.

Allegati: A) Disciplinare descrittivo prestazionale.

I codici fiscali delle parti contraenti sono i seguenti:

- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO: 01907990012;
- GM GROUP S.R.L.: 02408190029.

A seguito dell'apposizione su tale atto - redatto in forma elettronica - della firma digitale da parte dei contraenti, verrà allegato documento informatico firmato digitalmente, ai soli fini della repertoriatura, dal Segretario Generale o da suo sostituto.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 1341 del Codice Civile, l'operatore economico dichiara di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel presente contratto ed in particolare di approvare espressamente quelle di cui all'art. 7.